



**ERG Nuove Centrali S.p.A.
Priolo Gargallo (SR)
Rel. T50097/7024**

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE


ERG Nuove Centrali Impianti Nord

**ALLEGATO A19 – AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE
ACQUE**



COMUNE DI MELILLI

PROVINCIA DI SIRACUSA



C.F. n° 81000590893 - P. IVA 00075620894
Tel. 0931/552111 - Fax 0931/552160
cod. ISTAT 012 - Cod. catastale 0107

Prot. n. 5626

li, - 5 LUG. 2001

IL DIRIGENTE DEL V° SETTORE

VISTA l'istanza presentata dalla Società Agip Petroli S.p.A., con sede legale in Roma, via Laurentina 449 (C.F.02929200588), tendente ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione amministrativa degli scarichi idrici a mare n. 20 - 24 - 28 ;

VISTO il parere dell'U.T.C. datato 02/04/2001;

VISTO il parere Sanitario datato 14/06/2001;

VISTA la precedente autorizzazione n. 5088 del 22/12/1995, concernente:

- scarico idrico n. 20, intestato alle Società Agip Petroli s.p.a. ed Enichem s.p.a.;
- scarico idrico n. 24, intestato alla Società Agip Petroli s.p.a.;
- scarico idrico n. 28, intestato alle Società Agip Petroli s.p.a. ed Enichem s.p.a.;

VISTA la legge n. 319/'76 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 39/'77 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 181/'81 e successive modifiche ed integrazioni;


VISTA la Legge Regionale n. 27/'86 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 10/08/1985, n.37;

VISTO il vigente Regolamento Edilizio Comunale;

AUTORIZZA

La Società Agip Petroli sopra meglio generalizzata, al rinnovo dell'autorizzazione amministrativa degli scarichi idrici a mare n. 20 - 24 - 28, alle stesse limitazioni delle precedenti autorizzazioni.



Il Dirigente del V° Settore
(Ing. Francesco Nobile)



COMUNE DI MELILLI

(PROVINCIA DI SIRACUSA)

SETTORE VI SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE

C.F. n° 81000590893 - P. IVA 00075820894
Tel. 0931/552111 - Fax 0931/552160
cod. ISTAT 012 - Cod. catastale f107

Prot. n. 704

il 20 MAG 2003

IL DIRETTORE DEL VI SETTORE

- VISTA la richiesta prot. n.E51/02 del 07/11/2002 di voltura dell'autorizzazione n.5626 del 05/07/2001 relativa agli scarichi idrici a mare nn.20, 24 e 28 già rilasciata alla società AGIP PETROLI S.p.A., inoltrata congiuntamente dalla predetta AGIP PETROLI S.p.A. e dalla ERG Raffinerie Mediterranee s.r.l.;
- VISTA la richiesta di voltura e rinnovo delle autorizzazioni per gli scarichi a mare n.20 e n.28 inoltrata in maniera cointestata dalla ERG RAFFINERIE MEDITERRANEE s.r.l. con sede legale in Priolo Gargallo e dalla POLIMERI EUROPA S.p.A. con sede legale in Brindisi, giusta nota prot. n.06 del 09/01/2003 acquisita al prot. del Comune al n.704 del 14/01/2003;
- VISTA l'autorizzazione al rinnovo concesso con provvedimento dirigenziale n.5626 del 05/07/2001 in favore della società AGIP PETROLI S.p.A. relativamente agli scarichi a mare nn.20, 24 e 28;
- VISTA la precedente autorizzazione n.5088 del 22/12/1995 concernente gli scarichi idrici a mare:
- n.20 intestata alla società AGIP PETROLI S.p.A. ed ENICHEM S.p.A..
 - n.24 intestata alla società AGIP PETROLI S.p.A..
 - n.28 intestata alla società AGIP PETROLI S.p.A. ed ENICHEM S.p.A..
- VISTA l'autorizzazione n.15480 del 03/12/1998 relativa all'incremento degli scarichi n.20 e n.28;
- VISTI i precedenti pareri dell'U.T.C. in data 02/04/2001 e del Servizio Igiene Pubblica in data 14/06/2001;
- VISTA la legge n.319/1976 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge regionale n.39/1977 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge regionale n.181/1981 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge regionale n.37/1985 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge regionale n.27/1986 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo n.152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il vigente REC;
- VISTO il vigente O.R.EE.LL.;
- RILEVATO che, in forza delle richiamate disposizioni di legge, l'autorizzazione allo scarico ha validità quadriennale dalla data del rilascio;
- PRESO ATTO che, in conseguenza, l'autorizzazione agli scarichi de quo esplica i suoi effetti sino al 04/07/2005;

RITENUTO

pertanto che la richiesta di voltura e rinnovo prot. n.06 del 09/01/2003 prima citata, può avere esito limitatamente alla voltura dell'autorizzazione già rilasciata;


PRESO ATTO

delle modifiche societarie segnalate con le istanze in data 07/11/2002 e 09/01/2003;

VOLTURA

in favore delle società ERG RAFFINERIE MEDITERRANEE s.r.l. con sede legale in Priolo Gargallo e della società POLIMERI EUROPA S.p.A. con sede legale in Brindisi, le autorizzazioni agli scarichi a mare distinte con i nn. 20 - 28 già rilasciate in seno ai provvedimenti pregressi 22/12/1995 n.5088 e 03/12/1998 n.15480, nonché in favore della ERG Raffinerie Mediterranee s.r.l. l'autorizzazione dello scarico a mare n.24, ferme restando le condizioni e limitazioni a suo tempo espresse.

Il Direttore del VI Settore
(ing. Nazzareno Mannino)



COMUNE DI PRIOLO GARGALLO

Provincia di Siracusa

C.A.P. 96010

UFFICIO TECNICO - SEZIONE ECOLOGIA

C.F.: 00282190891

Prot. 438 / Ec. del 4 LUG. 2001

Ditta: AGIP PETROLI S.p.A. Stabilimento di Priolo G. – Via Litoranea Priolese, ex S.S. 114 – Priolo Gargallo

Oggetto: Rinnovo autorizzazione degli scarichi parziali n.ro 301, 304, 305, 306, 321, 325/a e 325/b, lungo il "Vallone della neve" (Scarico a mare n. 20)

IL DIRIGENTE DELL'U.T.C.



VISTA:

- l'istanza della ditta AGIP PETROLI S.p.A del 31.03.2000, acquisita in data 04.04.00 con prot. Gen. 6657, tendente ad ottenere il rinnovo della precedente autorizzazione prot. n. 8059 del 14.04.97;
- l'integrazione esibita in data 17.04.2001 con prot. Gen. 7636;
- la nota n. 945/98 della Commissione Provinciale Tutela Ambiente, acquisita in data 01.12.98 con prot. Gen. n.ro 25477, con la quale si richiede a questo Comune di provvedere in ogni caso «alla revoca tutte le immissioni parziali allo scarico n. 20 che risultano eliminati ... e... a predisporre singoli provvedimenti autorizzativi per le immissioni parziali allo scarico 20»;

VISTA la documentazione di progetto (composta da relazione tecnica dello scarico n. 20, relazione tecnica degli scarichi parziali lungo il Vallone della Neve, planimetria generale di stabilimento con numerazione e localizzazione sbocchi e scarichi idrici sul Vallone della Neve) da cui si evince che la Ditta intende mantenere in funzione lo scarico a mare n. 20, a cui confluiscono le immissioni parziali contraddistinte dalle sigle 301, 304, 305, 306, 321, 325/a e 325/b;

VISTE le proprietà delle immissioni parziali di che trattasi, e le loro caratteristiche quali-quantitative;

VISTO, in particolare che l'immissione parziale n. 321 è cointestata alla vicina Enichem S.p.A, in quanto la rete interna di convogliamento è in parte comune ad essa;

RITENUTO:

- che, trattandosi di rinnovo di precedente autorizzazione, senza alcuna variazione quali-quantitativa, non sono necessari i pareri di Organi esterni;
- che, come dimostrato in analogo procedimento dalla ditta Enichem con apposita documentazione, non si rende necessario acquisire i sottoelencati pareri:
 - 1) Parere dell'Ufficio del Genio Civile di Siracusa, in quanto trattasi il Vallone della Neve, ampiamente cementificato, non risulta più alveo torrentizio, giusto decreto A.R.T.A. n. 1704 del 20.11.91;
 - 2) Parere della Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa per le motivazioni riportate nell'Ordinanza 22.01.01 del T.A.R. – Sezione di Catania (Sez. I, Reg. Gen. 58/2001);
- che per quanto contenuto nei superiori documenti il Vallone della Neve può certamente essere assimilato ad un'asta di fogna a cielo aperto che raccoglie e convoglia a mare (corpo recipiente) gli scarichi parziali localizzati lungo i suoi argini e che pertanto con un unico provvedimento possono autorizzarsi gli scarichi parziali delle acque mare utilizzate per gli scambiatori di raffreddamento

VISTA la ricevuta del versamento n. VCC 280 del 04-07-2001 di L. 50.000 (pari a € 25,822) comprovante il pagamento dei diritti di segreteria in favore del Comune di Priolo Gargallo;

VISTO il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/07/1934 n° 1265, e succ. modif. ed integr;

VISTA la L.R. 18/06/1977 n° 39, e succ. modif. ed integr;

VISTA la L.R. 15/05/1986 n° 27, e succ. modif. ed integr;

VISTO il D.to Lgs 11/05/99, n. 152, e succ. modif. ed integr, il quale, fra l'altro, abroga la L.N. 319/76 ed il D.to Lgs 133/92;

AUTORIZZA

a mantenere in esercizio lo scarico a mare n. 20 che, lungo il Vallone della Neve, raccoglie e convoglia a mare (corpo recettore) le immissioni parziali n. 301, 304, 305, 306, 321, 325/a e 325/b, a condizione che le stesse rispettino le seguenti prescrizioni e limitazioni:

Immissione parziale n. 301 (allontanamento delle acque di raffreddamento provenienti dai condensatori situati nel parco serbatoi SG11):

- tipologia dello scarico: continua;
- portata dello scarico: 250 mc/h.;
- pH compreso tra 5,5 e 9,5;
- temperatura dello scarico < 35 °C e comunque con un incremento di temperatura del corpo recipiente mai superiore ai 3 °C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione;
- presenza di sostanze inquinanti: consentita entro i valori limiti di emissione di cui all'All.5, tabella 3, del D.to Lgs. 152/99 ed alle relative note;

Immissione parziale n. 304 (allontanamento delle acque mare provenienti dal sistema di raffreddamento degli scambiatori del parco serbatoi SG11):

- tipologia dello scarico: discontinua;
- portata dello scarico: variabile da 0 a 300 mc/h.;
- pH compreso tra 5,5 e 9,5;
- temperatura dello scarico < 35 °C e comunque con un incremento di temperatura del corpo recipiente mai superiore ai 3 °C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione;
- presenza di sostanze inquinanti: consentita entro i valori limiti di emissione di cui all'All.5, tabella 3, del D.to Lgs. 152/99 ed alle relative note;

Immissione parziale n. 305 (allontanamento delle acque mare provenienti dal sistema di raffreddamento degli scambiatori del parco serbatoi SG11):

- tipologia dello scarico: discontinua;
- portata dello scarico: variabile da 0 a 100 mc/h.;
- pH compreso tra 5,5 e 9,5;
- temperatura dello scarico < 35 °C e comunque con un incremento di temperatura del corpo recipiente mai superiore ai 3 °C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione;
- presenza di sostanze inquinanti: consentita entro i valori limiti di emissione di cui all'All.5, tabella 3, del D.to Lgs. 152/99 ed alle relative note;

Immissione parziale n. 306 (allontanamento delle acque mare provenienti dal sistema di raffreddamento degli scambiatori del parco serbatoi SG11):

- tipologia dello scarico: discontinua;
- portata dello scarico: variabile da 0 a 100 mc/h.;
- pH compreso tra 5,5 e 9,5;
- temperatura dello scarico < 35 °C e comunque con un incremento di temperatura del corpo recipiente mai superiore ai 3 °C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione;
- presenza di sostanze inquinanti: consentita entro i valori limiti di emissione di cui all'All.5, tabella 3, del D.to Lgs. 152/99 ed alle relative note;

Immissione parziale n. 321 (allontanamento delle acque meteoriche provenienti dal parco serbatoi SG12):

- tipologia dello scarico: discontinua;
- portata dello scarico: variabile da 0 a 100 mc/h, in funzione delle precipitazioni atmosferiche;
- pH compreso tra 5,5 e 9,5;
- temperatura dello scarico < 35 °C e comunque con un incremento di temperatura del corpo recipiente

mai superiore ai 3 °C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione;

- presenza di sostanze inquinanti: consentita entro i valori limiti di emissione di cui all'All.5, tabella 3, del D.to Lgs. 152/99 ed alle relative note;
- che, prima del tratto in comune fra gli stabilimenti Enichem ed Agip Petroli, ciascuna delle Ditte intestatarie realizzi un idoneo pozzetto di ispezione e campionamento;
- che il suddetto pozzetto e l'intero impianto di scarico siano mantenuti in perfetta efficienza, garantendo altresì l'accessibilità agli Organi di controllo e di vigilanza, in ottimali condizioni di sicurezza, per le operazioni di verifica, controllo e campionamento;

Immissione parziale n. 325/a (allontanamento delle acque meteoriche provenienti dalla sottostazione elettrica 2^a):

- tipologia dello scarico: discontinua;
- portata dello scarico: variabile da 0 a 100 mc/h, in funzione delle precipitazioni atmosferiche;
- pH compreso tra 5,5 e 9,5;
- temperatura dello scarico < 35 °C e comunque con un incremento di temperatura del corpo recipiente mai superiore ai 3 °C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione;
- presenza di sostanze inquinanti: consentita entro i valori limiti di emissione di cui all'All.5, tabella 3, del D.to Lgs. 152/99 ed alle relative note;

Immissione parziale n. 325/b (allontanamento delle acque provenienti dal sistema di troppo pieno del serbatoio della rete antincendio):

- tipologia dello scarico: discontinua;
- portata dello scarico: variabile da 0 a 400 mc/h.;
- pH compreso tra 5,5 e 9,5;
- temperatura dello scarico < 35 °C e comunque con un incremento di temperatura del corpo recipiente mai superiore ai 3 °C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione;
- presenza di sostanze inquinanti: consentita entro i valori limiti di emissione di cui all'All.5, tabella 3, del D.to Lgs. 152/99 ed alle relative note;

La AGIP PETROLI S.p.A. resta inoltre obbligata:

- 1) a mantenere i superiori scarichi parziali in perfetta efficienza, garantendo altresì l'accessibilità agli Organi di controllo e di vigilanza, in ottimali condizioni di sicurezza, per le operazioni di verifica, controllo e campionamento;
- 2) a non modificare, senza preventiva e specifica autorizzazione, le caratteristiche quali-quantitative degli scarichi autorizzati, notificando i mutamenti del ciclo tecnologico che potessero interferire con l'oggetto della superiore autorizzazione, nonché eventuali trasferimenti della gestione e/o della titolarità dell'insediamento;
- 3) al rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore, fermo restando che in caso di inosservanza delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento si procederà alla revoca dello stesso.



La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dal momento del rilascio ed un anno prima di detta scadenza la Ditta, in caso di necessità di mantenimento dello scarico, dovrà richiederne il rinnovo. Essa ha validità esclusivamente nei confronti della AGIP PETROLI S.p.A. - Stabilimento di Priolo G., mentre la ditta cointestataria dello scarico parziale n. 321 (Enichem S.p.A.) dovrà adoperarsi per richiedere ed ottenere distinta autorizzazione allo scarico.

Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, nei modi e nei termini di legge, ricorso giurisdizionale.

Dalla Residenza Municipale, li 24 LUG. 2001

Il Coordinatore Tecnico
(Arch. Vincenzo Miconi)



Il Dirigente dell'U.T.C.
(Ing. Salvatore Uilo)

